



COMUNE DI CASAPEENNA

Provincia di Caserta

SI INFORMA LA CITTADINANZA

CHE, CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 DEL 29/05/2023, E' STATO APPROVATO IL **NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.)**.

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARI

E' POSSIBILE ACCEDERE, SU DOMANDA DELL'INTERESSATO, ALLE SEGUENTI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI:

Art. 22. Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche

1. La tariffa è ridotta del 40%, nella quota fissa con esenzione nella quota variabile, per le **abitazioni** tenute a disposizione, per **uso stagionale** od altro uso limitato e discontinuo, per i non residenti.
2. La tariffa è ridotta di due terzi, nella quota fissa e nella quota variabile, per una sola unità immobiliare di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso, possedute dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 - 2 sono concesse su domanda dell'interessato
4. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, con proprio provvedimento e nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione, riconosce una riduzione percentuale della tariffa dovuta, nella misura appresso indicata, a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - a) ai nuclei familiari, in cui un membro della famiglia risulti assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per **invalidità od inabilità al lavoro**, accertata nella misura del 100% riconosce una riduzione del 40% della tariffa dovuta;
 - b) ai nuclei familiari, il cui il capo famiglia **ultrasettante** e l'eventuale coniuge godano della sola **pensione sociale** riconosce una riduzione del 20% della tariffa dovuta;
 - c) ai nuclei familiari, in cui uno dei componenti sia un **portatore di handicap**, risultante tale da certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comma 3 un'invalidità che vada dal 74% al 99% si riconosce una riduzione del 20% della tariffa dovuta.
5. Le agevolazioni e le riduzioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili tra di loro.
6. Le agevolazioni, sono concesse su domanda dell'interessato, da inoltrare ai competenti Servizi Assistenziali oppure all'ufficio tributi.

Art. 24. Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa pari al:
 - a) 20% qualora la durata dei lavori sia compresa tra tre mesi e sei mesi;
 - b) 40% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro 30 giorni dalla chiusura del cantiere.
3. La tariffa è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, nella misura dell'85% per i beni confiscati alla criminalità organizzata (ex articolo 48, comma 3, lettera
 - c) del decreto legislativo n. 159/2011), ed assegnati ad Enti, Associazioni Onlus e Organizzazioni per pubbliche finalità.
4. La tariffa è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, nella misura del 50%:
 - per le associazioni e organizzazioni non lucrative, con finalità sociali e ambientali regolarmente iscritte negli albi regionali e comunali alla data del 31 dicembre 2014, sempreché prestino, gratuitamente - a favore dell'Ente - servizi in tema di protezione civile e di salvaguardia ambientale;
 - per le strutture pubbliche, religiose o private che utilizzano i loro spazi per finalità sociali, come mensa, scuole, formazione, sport ed altre attività, senza la corresponsione di alcun canone da parte dei fruitori, previa approvazione da parte del Comune (Servizio competente) del progetto benefico intrapreso.
5. La tariffa è ridotta nella parte fissa e variabile, nella misura del 50% per tutte le nuove aziende per un periodo di anni 2, a far data dalla approvazione della delibera consiliare
6. Le agevolazioni di cui ai commi 3, 4 e 4bis sono concesse su istanza degli interessati.
7. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione purché debitamente dichiarate e documentate da apposita dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
8. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:
al 30% per le utenze di commercio e artigianale.

E' possibile presentare domanda entro il 07/07/2023

IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE